



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezione Consultiva

Parere n. 1
Anno 2025

Prot. n. 00055/2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONE CONSULTIVA

Composta da
Virginia Zambrano - Presidente
Livia Saporito - Relatrice
Barbara Agostinis
Pierpaolo Bagnasco
Amalia Falcone - Componenti

Ha pronunciato il seguente

PARERE N. 1/2025

Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 2/2024, presentata, ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 5, dello Statuto del CONI, dell'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva e dell'art. 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, prot. n. 00925/2024 dell'11 dicembre 2024;

LA SEZIONE

Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00562/2024 del 31 luglio 2024;

vista la richiesta di parere n. 2/2024, presentata, in data 11 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 5, dello Statuto del CONI, e dell'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati;

visto l'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra l'altro, l'adozione di pareri su richiesta del CONI;

visti gli articoli 2 e 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport;

visto, in particolare, l'art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell'organo *de quo*;

visto lo Statuto del CONI;

vista la deliberazione n. 1759 del Consiglio Nazionale del 5 giugno 2024, con la quale sono stati emanati, da ultimo, i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate;

esaminati gli atti e udita la relatrice, prof.ssa Livia Saporito, ha rilasciato il seguente parere

Premessa in fatto

In data 16 settembre 2024, si sono svolte l'Assemblea Nazionale degli atleti professionisti e l'Assemblea Nazionale dei tecnici-allenatori della Federazione Italiana Golf (di seguito "**Federazione**" o "**FIG**"), all'esito delle quali sono stati eletti – rispettivamente – n. 31 rappresentanti degli atleti professionisti e n. 31 rappresentanti dei tecnici-allenatori, che sono poi

andati a comporre la successiva Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della FIG, tenutasi sempre in data 16 settembre 2024, per l'elezione del Presidente Federale, dei componenti del Consiglio Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

All'esito della predetta Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva è stato eletto, *inter alia*, il Presidente Federale nella persona del Prof. Franco Chimenti. Quest'ultimo, tuttavia, è prematuramente scomparso in data 3 ottobre 2024, così integrandosi un'ipotesi di impedimento definitivo del Presidente Federale che ha determinato la decadenza dell'intero Consiglio Federale ex art. 38, comma 3, Statuto FIG.

In forza di tanto, il Presidente del CONI, in data 9 ottobre 2024, ha disposto il commissariamento della Federazione, nominando quale Commissario Straordinario il Segretario Generale del CONI, dott. Mornati.

Con decreto n. 21 del 3 dicembre 2024, il Commissario Straordinario ha indetto la convocazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva della FIG, da svolgersi in data 3 febbraio 2025, nell'ambito della quale verranno eletti il Presidente Federale e i componenti del Consiglio Federale.

Il quesito presentato dal Segretario Generale del CONI, nonché Commissario Straordinario della FIG, nasce, dunque, dall'esigenza di chiarire se:

- i rappresentanti degli atleti professionisti e dei tecnici-allenatori eletti in occasione delle rispettive Assemblee Nazionali celebrate in data 16 settembre 2024 durino in carica per l'intero quadriennio olimpico 2025-2028;
- detti rappresentanti degli atleti professionisti e dei tecnici-allenatori possano essere convocati in occasione della celebranda Assemblea Nazionale Elettiva della FIG convocata in data 3 febbraio 2025 per l'elezione del Presidente Federale e dei componenti del Consiglio Federale, a seguito della prematura scomparsa del Presidente Federale eletto in occasione della Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva del 16 settembre 2024, e della conseguente decadenza del Consiglio Federale insediatosi a seguito della predetta Assemblea.

Diritto

Preliminarmente, occorre prendere le mosse dalla normativa statutaria di riferimento, e in particolare dall'art. 32 dello Statuto Federale, che disciplina la composizione e la convocazione dell'Assemblea Nazionale.

Il comma 3 della citata disposizione stabilisce che l'Assemblea Nazionale è composta, fra gli altri: *«dai rappresentanti degli atleti professionisti i quali debbono essere maggiorenni, tesserati alla FIG in qualità di atleti professionisti in attività ed iscritti al relativo albo, che vengono eletti*

dall'Assemblea Nazionale degli atleti professionisti e partecipano con diritto di voto all'Assemblea Nazionale» (lett. e)), nonché «dai rappresentanti dei tecnici-allenatori i quali debbono essere maggiorenni, tesserati alla FIG in qualità di tecnici-allenatori in attività, che vengono eletti dall'Assemblea Nazionale dei tecnici-allenatori, iscritti all'albo professionisti, e partecipano con diritto di voto all'Assemblea Nazionale» (lett. f)).

L'articolata disciplina - come prevista dallo Statuto - che sovrintende alla composizione dell'Assemblea non solo è in linea con l'art. 21 c.c., ma riflette la prassi, invalsa nelle associazioni formate da un numero elevato di associati dislocati in diversi territori, di procedere alla preventiva nomina di "delegati" eletti da assemblee, per dir così, parziali.

Il comma 15 della medesima disposizione, infine, prevede che i rappresentanti degli atleti professionisti e dei tecnici-allenatori *«durano in carica per il quadriennio olimpico, e vengono eletti dalle rispettive assemblee prima della celebrazione dell'Assemblea Nazionale competente ad eleggere le cariche federali e ad approvare il bilancio programmatico».*

Sulla base della breve ricognizione normativa appena svolta può già trarsi la conclusione che, nell'ambito dell'ordinamento federale della FIG, le cariche di rappresentante degli atleti professionisti e di rappresentante dei tecnici-allenatori abbiano carattere, per dir così, "permanente", almeno in relazione al quadriennio olimpico per il quale sono eletti.

Il citato art. 32, comma 15, Statuto Federale, infatti, non prevede che detti rappresentanti debbano essere rieletti prima della celebrazione di ogni Assemblea Nazionale, ma individua un unico momento in cui avviene detta elezione: «prima della celebrazione dell'Assemblea Nazionale competente ad eleggere le cariche federali e ad approvare il bilancio programmatico», ovvero l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva che deve celebrarsi, ai sensi dell'art. 30, comma 4, Statuto Federale, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi. Da ciò si desume che, una volta eletti dalle rispettive Assemblee Nazionali, detti rappresentanti durano in carica per l'intero quadriennio olimpico di riferimento, potendo quindi partecipare e votare ad ogni successiva Assemblea Nazionale che dovesse svolgersi entro detto quadriennio.

Ulteriori disposizioni che confortano tale tesi interpretativa si rinvencono anche nel Regolamento Organico FIG. Più in particolare, gli artt. 35 e 36 che disciplinano il funzionamento, rispettivamente, dell'Assemblea Nazionale degli atleti professionisti e dell'Assemblea Nazionale dei tecnici allenatori, stabiliscono che le menzionate Assemblee sono chiamate ad eleggere i rappresentanti di dette categorie i quali, una volta eletti, *«partecipano con diritto di voto alle Assemblee nazionali della FIG»*; l'utilizzo di locuzioni al plurale (*«alle Assemblee nazionali della FIG»*) in entrambe le citate disposizioni conferma ulteriormente, dunque, che i rappresentanti degli atleti professionisti

e dei tecnici-allenatori, una volta eletti, possano poi partecipare alle Assemblee Nazionali FIG successive alla loro elezione, sino alla cessazione del quadriennio olimpico.

Tanto, senza considerare la previsione di cui all'art. 41 Statuto Federale, che, in relazione ai Revisori dei Conti, in maniera univoca stabilisce che i Revisori durano in carica per il quadriennio olimpico. Per mero tuziorismo si precisa che - come questa Sezione ha già avuto modo di precisare, cfr. Parere n. 2/2017 - "la delicata architettura per il rinnovamento degli organi si regge, infatti, su un ferreo meccanismo normativo il quale delinea un procedimento volto a salvaguardare un principio di avvicendamento nella composizione degli organi, a chiusura del quadriennio olimpico"; rinnovamento che nella specie si è già realizzato con la celebrazione delle assemblee parziali, di cui si è detto e, nel corso delle quali, ha trovato pienamente respiro quel principio di partecipazione e democraticità a fondamento della dimensione assembleare.

Siffatta interpretazione, del resto, oltre a trovare conforto nel tenore letterale delle norme dell'ordinamento federale della FIG appena menzionate, appare certamente in linea anche con quanto stabilito dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal CONI (v., in particolare, il Principio 5.5 rubricato "*Attribuzione del diritto di voto ad atleti, tecnici ed ufficiali di gara per l'elezione di organi diversi dal consiglio federale*" e il Principio 6.1 rubricato "*Assemblea ordinaria elettiva*", ove chiaramente si delinea il procedimento per la costituzione della nuova Assemblea una volta che - chiusosi il quadriennio - si sia "esaurito" il mandato della precedente), nonché in linea con la *ratio* delle citate norme.

Alla luce di quanto appena esposto, sembra potersi affermare, dunque, che i rappresentanti degli atleti professionisti e i rappresentanti dei tecnici-allenatori, che sono stati eletti all'esito delle rispettive Assemblee Nazionali svoltesi in data 16 settembre 2024, durino in carica per l'intero quadriennio olimpico 2025-2028 e possano, dunque, partecipare alle successive Assemblee Nazionali della FIG.

Si segnala, nondimeno, che l'Assemblea Nazionale Elettiva FIG che si celebrerà in data 3 febbraio 2025 è stata convocata per l'elezione del Presidente Federale e dei componenti del Consiglio Federale a seguito della prematura scomparsa del Presidente Federale, eletto in occasione della Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva del 16 settembre 2024, e della conseguente decadenza, per impedimento definitivo del Presidente ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. a), Statuto Federale, del Consiglio Federale insediatosi a seguito della predetta Assemblea.

Orbene, a norma dell'art. 29 dello Statuto Federale, l'Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria. La definizione delle rispettive competenze è in maniera univoca delineata dallo Statuto, che chiaramente distingue fra funzioni deliberative e di nomina (art. 29, comma 4, Statuto

Federale) e, *inter alia*, funzioni di modifica dello Statuto e rinnovo delle cariche elettive ex artt. 38, 41 e 71 (art. 31, comma 3, lett.d).

In questo senso, si deve ritenere che l'Assemblea Nazionale Elettiva Ordinaria della FIG, con riferimento al quadriennio olimpico 2025-2028 (attualmente in corso), si sia già validamente svolta in data 16 settembre 2024, sì che, proprio alla luce di quanto osservato, trova fondamento la summenzionata linea interpretativa circa la permanenza in carica dei rappresentanti degli atleti professionisti e tecnici-allenatori.

Con il regolare svolgimento dell'Assemblea Nazionale Elettiva FIG del 16 settembre 2024, il procedimento per la composizione degli organi si è, infatti, esaurito con l'effetto di attivare la segnalata diversa competenza.

P.Q.M.

Si rilascia il presente parere.

Deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024.

Il Presidente
F.to Virginia Zambrano

La Relatrice
F.to Livia Saporito

Depositato in Roma, in data 17 gennaio 2025.

Il Segretario
F.to Alvio La Face